

OGGETTO: Disciplina relativa alle sanzioni nel caso di assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula

Schema di deliberazione n. 22 del 24 settembre 2013

Verbale n. 25

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale **Avv. Costantino Vespasiano**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO lo Statuto della Regione (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo statuto della regione Lazio");

VISTA la deliberazione consiliare del 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del consiglio regionale. Testo coordinato);

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione);

VISTA la previsione di cui al comma 9 del citato articolo 1 che rimette all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di stabilire le modalità di sanzione per l'assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, "con l'esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale" nonché di fornire adeguata pubblicità in riferimento ai soggetti ai quali sono applicate le predette sanzioni;

CONSIDERATO che l'Ufficio di presidenza deve determinarsi in merito al tipo di sanzioni da corrispondere nel caso di assenza del consigliere regionale ai lavori dall'Aula e alle relative modalità di applicazione, fermo restando le esenzioni individuate dal medesimo articolo 1, comma 9;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per le ragioni di cui in premessa

a) di approvare, in attuazione dell'articolo 1, comma 9 della l.r. n. 4 del 2013, la disciplina relativa alle sanzioni nel caso di assenza del consigliere regionale dai lavori d'Aula, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;


b) di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO
Costantino Vespasiano



—

IL PRESIDENTE
Daniele Leodori



Disciplina relativa alle sanzioni nel caso di assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente deliberazione disciplina le sanzioni per l'assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, in attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

62 24/9/2013
Chiodi *Al L.*

A

Art. 2

(Tipologia e misura della sanzione)

1. Ciascun consigliere attesta la propria presenza alle sedute dell'Aula apponendo la firma nell'apposito registro.

2. La mancata presenza a più di una seduta dell'Aula nel corso di un mese, non giustificata ai sensi dell'articolo 3, comporta una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della l.r. n. 4 del 2013, nella misura pari a 200 euro.

62

24/9/2013

^

Art. 3

(Casi di esclusione. Giustificativi e relativa modalità di trasmissione)

1. La trattenuta economica di cui all'articolo 2, comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) malattia;

b) missione autorizzata ai sensi dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 23 luglio 2013, n. 49, relativo al regolamento delle missioni dei consiglieri regionali;

c) incarico politico istituzionale autorizzato dall'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della deliberazione consiliare del 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del consiglio regionale. Testo coordinato).

2. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione di cui al comma 1:

a) il consigliere interessato trasmette alla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri il relativo certificato medico, entro tre giorni dall'inizio della malattia;

b) la segreteria dell'Ufficio di presidenza trasmette alla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei lavori dell'Aula le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), tempestivamente e comunque prima dell'inizio della seduta.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che la documentazione ivi prevista sia stata trasmessa, la struttura consiliare competente in materia di trattamento economico dei consiglieri provvede, sulla base del verbale della seduta dell'Aula, alla decurtazione nella misura prevista dall'articolo 2, comma 2.

A

62
Quiliani 24/9/2013
ML

Art. 4

(Presidente della Regione e assessori consiglieri)

1. La trattenuta economica di cui all'articolo 2, comma 2 si applica anche al Presidente della Regione ed agli assessori consiglieri.

2. Ai fini dell'applicazione dei casi di esclusione di cui all'articolo 3, comma 1 i relativi giustificativi sono trasmessi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal medesimo articolo 3, comma 2:

a) dal Presidente della Regione e dall'assessore consigliere interessato, nel caso di malattia;

b) dalla segreteria generale della Giunta regionale, nel caso di missione o di incarico politico istituzionale.

h

62 24/9/2013
[Signature] [Signature]

Art. 5
(Pubblicità)

1. La struttura consiliare competente in materia di trattamento economico dei consiglieri pubblica sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il riepilogo annuale relativo alle presenze di ciascun consigliere alle sedute dell'Aula, specificando le eventuali trattenute applicate.

62 24/9/2013